Comune di Mesocco



Regolamento per la gestione del suolo agricolo

I. DISPOSIZIONI GENERALI3		
Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Applicazione	
Art. 3	Diritto subordinato	
Art. 4	Parificazione dei sessi	
II. PASCOL	AZIONE E ALPEGGIO	3
A. PASCOL	AZIONE	3
Art. 5	Diritto al vago pascolo	
Art. 6	Diritti di pascolazione	
Art. 7	Recinzioni	
Art. 8	Interconnessione ecologica	
B. ALPEGGIO		
Art. 9	Competenza	4
Art. 10	Cura	
III. MANTE	NIMENTO SUOLO AGRICOLO	5
Art. 11	Manutenzione e cura terreni pubblici	5
Art. 12	Gestione del territorio	
Art. 13	Mantenimento del suolo agricolo	5
IV. PROTEZ	IONE DELL'AMBIENTE	6
Art. 14	Allontanamento letamai	6
V. DISPOSIZ	ZIONI FINALI	6
Art. 15	Disposizioni penali	6
Art. 16	Disposizioni di applicazione	
Art. 17	Entrata in vigore e abrogazione	
Art. 18	Approvazione	

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento si estende a prati, campi, pascoli comunali e privati e ogni area potenzialmente sfruttabile dal punto di vista agricolo. Esso regola la coltivazione, il raccolto nonché la pascolazione su tutto il territorio di Mesocco.

Il presente regolamento ha come scopo

- il promuovimento di un'agricoltura ecologica e rispettosa dell'ambiente;
- la regolamentazione della pascolazione e dell'alpeggio sul territorio;
- la salvaguardia e il recupero degli alpi comunali;
- il promuovimento del mantenimento e del recupero del suolo agricolo
- la coordinazione delle attività agricole e forestali, per il mantenimento ed il recupero del suolo agricolo.

Art. 2 Applicazione

Il Municipio è l'autorità competente in materia agricola comunale e vigila sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Diritto subordinato

Qualora questo regolamento non preveda disposizioni particolari si applicano per analogia le relative norme del diritto cantonale e federale in materia.

Art. 4 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone e funzioni contenute nel presente regolamento si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso del regolamento non risulti altrimenti.

II. Pascolazione e alpeggio

A. Pascolazione

Art. 5 Diritto al vago pascolo

Il vago pascolo sul territorio entro i confini comunali è proibito per ogni specie di animale.

Art. 6 Diritti di pascolazione

proprietà pubblica

Ogni cittadino domiciliato nel Comune ha di principio il diritto di pascolare i propri animali sulla proprietà pubblica dopo che abbia richiesto l'autorizzazione per lo sfruttamento della superficie. La pascolazione deve avvenire tramite cura o cinte.

Il Municipio è responsabile per l'attribuzione di questi pascoli agli allevatori, ciò tenendo conto delle necessità delle diverse aziende agricole. Nel limite del possibile vanno ricercate soluzioni collettive. Il Municipio può concedere il diritto di pascolazione per animali provenienti da altre regioni, tenendo comunque conto che gli allevatori domiciliati a Mesocco hanno la precedenza nell`assegnazione dei pascoli comunali per la pascolazione dei propri animali.

Al Municipio viene riservato il diritto di prelevare un fitto agricolo congruo al valore del pascolo qualora non vi siano obblighi speciali di ricupero o mantenimento.

proprietà privata

Ogni proprietario o gestore ha il diritto di far pascolare gli animali in maniera controllata sulla propria proprietà.

Art. 7 Recinzioni

Le recinzioni devono essere allestite in maniera rispettosa del territorio, esse devono corrispondere alle esigenze del numero di animali rinchiusi, la permanenza degli animali non deve incidere negativamente sul terreno o pascolo.

Ogni recinzione non fissa presente su tutto il territorio comunale, va allontanata subito dopo il periodo di pascolo. Recinzioni con fili trasversali possono essere lasciate sul territorio fino alla fine della stagione di pascolazione; reti elettriche del tipo "flexinetz" o simili devono essere allontanate dal momento in cui l'area di pascolo non è più gestita con del bestiame.

In queste zone il transito su sentieri o passaggi pubblici deve comunque essere garantito mediante cancelli o altro.

Art. 8 Interconnessione ecologica

Per i progetti di interconnessione ecologica che dovessero essere in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, il Municipio può derogare alle stesse.

B. Alpeggio

Art. 9 Competenza

Il Municipio regola la distribuzione del bestiame sugli alpi, sorveglia la pascolazione, fissa il carico e lo scarico.

Il Municipio dispone inoltre per l'affitto a terzi degli alpi comunali e fissa il perimetro di tutti gli alpi.

Art. 10 Cura

A dipendenza delle esigenze il Municipio può imporre l'obbligo di cura permanente tramite pastori sugli alpi.

III. Mantenimento suolo agricolo

Art. 11 Manutenzione e cura terreni pubblici

Chiunque abbia ricevuto in affitto terreni comunali per la pascolazione è responsabile per il mantenimento e la cura di questi terreni. I dettagli sono elencati nel contratto di affitto.

Art. 12 Gestione del territorio

Il Municipio, nell'ambito delle proprie competenze o richiedendo i relativi crediti alle istanze superiori, provvede affinché sia garantita una gestione razionale del territorio agricolo, incentivando il recupero dei terreni incolti.

Ciò può avvenire con

- interventi comunali diretti di pulizia, falciatura ed esbosco
- partecipazione ai costi per interventi privati
- promuovimento della pascolazione intensiva

Art. 13 Mantenimento del suolo agricolo

Gestione

Il Municipio, sentito il parere del Dicastero ambiente, degli agricoltori, degli organi forestali e del guardiano della selvaggina, fissa annualmente le zone d'intervento, di preferenza con l'impiego di personale proprio oppure con l'aiuto di ausiliari.

Intervento comunale

Il Comune partecipa ai costi per la pulizia e la falciatura con taglio e sgombero delle zone imboscate per via naturale, siano esse di proprietà comunale o privata.

Per garantire l'efficacia nel tempo dell'intervento il Municipio allestirà dei contratti di gestione con i privati.

Intervento da parte di terzi

Nel caso in cui proprietari o terzi s'impegnino all'accurata falciatura di prati non più lavorati da anni e situati in zone di difficile accesso o in forte pendenza e non più lavorabili meccanicamente, il Comune, su istanza preventiva degli interessati, può concedere dei contributi nella misura massima del 50 % del costo preventivamente fissato (vedi tariffe Cantonali), ciò dopo aver valutato se l'intervento corrisponde ai principi del presente regolamento.

Promozione della pascolazione regolare controllata

Ove proprietari privati, nell'intento di recuperare superfici prative incolte e da anni non più lavorate, promuovono una pascolazione intensiva, in zone discoste e fuori dall'abitato, d'intesa con il Comune e dopo definizione dei luoghi previsti a questo scopo, possono usufruire di sussidi nella misura di fr. 5.- (cinque) per ara. Superficie minima richiesta: 10 are.

Per regolare si intende la pascolazione di animali da foraggio grezzo in zone convenientemente recintate per lunghi periodi cioè fintanto che la superficie prativa assuma più o meno l'aspetto di prato falciato.

Mezzi a disposizione

Per gli interventi contemplati nei paragrafi precedenti viene deciso annualmente lo stanziamento di un importo nel preventivo della gestione ordinaria.

Disposizioni legali

Conforme alle vigenti norme legali in materia, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione dei terreni, rispettivamente dei prati incolti.

IV. Protezione dell'ambiente

Art. 14 Allontanamento letamai

I letamai all'interno della zona edilizia vanno allontanati entro il 10 maggio di ogni anno.

V. Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni penali

Il Municipio, o una persona da esso incaricata, è autorizzato ad intimare le multe quando constata delle trasgressioni al presente regolamento. L'ammontare delle stesse viene stabilito dal Municipio tenendo conto di un minimo di fr. 100.- e di un massimo di fr. 1'000.-.

Per infrazioni minori il Municipio allestisce un tariffario la cui applicazione è delegabile alla polizia comunale o a una persona designata dal Municipio stesso. Contro queste decisioni di multa è ammesso reclamo al Municipio in applicazione delle disposizioni dello Statuto comunale.

Art. 16 Disposizioni di applicazione

Il Consiglio comunale può emanare delle disposizioni di applicazione al presente regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

Art. 18 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale del 12 marzo 2008.

Esso annulla e sostituisce

- il Regolamento agricolo del 12 aprile 1984, comprese le successive modifiche, e
- il Regolamento comunale che disciplina il mantenimento del suolo agricolo non più lavorato o incolto dell'8 marzo 1990.